

COMUNE DI VIDRACCO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°. 11
del 21/04/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di aprile, alle ore tredici e minuti zero previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BERNINI Antonio - Presidente	Sì
2. SPARAGIO Roberto Paolo - Assessore	Sì
3. PALOMBO Silvio - Consigliere	Sì
4. FOA' Guido - Consigliere	Sì
5. VITALE Francesco Paolo - Consigliere	Giust.
6. NUVOLA Silvio - Consigliere	Giust.
7. TODARO Anna Maria - Consigliere	Sì
8. BACCI Filippo - Consigliere	Sì
9. MESCHINELLI Giada - Consigliere	Giust.
10. KONIGBAUER Gisela Maria Theresia - Consigliere	Giust.
11. LO TURCO Luca Enzo Carmelo - Consigliere	Sì
12.	
13.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Claudio Riccardo GIACHINO.**

Il Sindaco Sig. BERNINI Antonio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco dare lettura della proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

PROCEDUTO a votazione per alzata di mano,

Ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

L'approvazione dell'allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento.



Comune di VIDRACCO
Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione C.C. n. del

Oggetto: Imposta Unica comunale (IUC) – TASI – Conferma aliquote per l'anno 2016.

**IL SINDACO
PROPONE CHE
IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO, ancora, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'articolo 2 del D.M. 28.10.2015 pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.12.2015 CHE PROROGA AL 31.03.2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

VISTO il D.M. del 01.03.2016 che ha ulteriormente differito al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti locali;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 14 del 16.03.2016 di approvazione dello schema di Bilancio di previsione ef 2016 nonché degli atti della programmazione triennale 2016_2018;

CONSIDERATO :

- che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

- che l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- che, in riferimento alla TASI l'art. 1 comma 681, della L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza dal 1° gennaio 2016, **l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali**, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole. "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9";*
- b) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9";*

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote deliberate per l'anno 2015;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della IUC (IMU-TASI-TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 17.06.2014;

VISTA la precedente deliberazione n. 12 del 9.06.2015 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - TASI - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015";

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012;

DELIBERI

1. di **confermare** per l'anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), in vigore nell'anno 2015, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali ed immobili ad esse assimilati):

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 solo per categoria A1/A8/A9	1,10 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,10 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,10 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,10 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

2. di **disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
3. di **trasmettere** la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre p.v. mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998.

SUCCESSIVAMENTE
Il Sindaco
Propone che
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti _____ resi per alzata di mano

DELIBERI

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

VIDRACCO 12.04.2016



IL SINDACO
Antonio BERNINI

Parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 così come sostituito dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dorotea GLAUDA



Del che si è redatto il presente verbale che, osservate le prescritte formalità viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to BERNINI Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Claudio Riccardo GIACHINO

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GLAUDA Daniela

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 22-4-2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Vidracco, li 22-4-2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Riccardo GIACHINO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____
☞ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
☞ decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000)

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000), per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Vidracco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Riccardo GIACHINO
